



**REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Approvato dalla Giunta Nazionale il 23.12.2024

PARTE 1 - ASSEMBEARE

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Pag. 3	Art. 1	CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE
Pag. 3	Art. 2	CONVOCAZIONE E QUORUM
Pag. 3	Art. 3	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
Pag. 4	Art. 4	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
Pag. 4	Art. 5	DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI
Pag. 4	Art. 6	DELEGHE

TITOLO II

GLI ORGANI ASSEMBLEARI

Pag. 4	Art. 7	ORGANI ASSEMBLEARI
Pag. 5	Art. 8	COMMISSIONE ELETTORALE
Pag. 5	Art. 9	COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Pag. 6	Art. 10	COMMISSIONE SCRUTINIO

TITOLO III

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE CONVOCAZIONI E DELLA CANDIDATURE

Pag. 6	Art. 11	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Pag. 6	Art. 12	INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI

PARTE 2 - ELETTORALE

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Pag. 7	Art. 13	PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE
Pag. 7	Art. 14	OPERAZIONI DI VOTO
Pag. 7	Art. 15	ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

TITOLO V

RICORSI

Pag. 8	Art. 16	RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Pag. 8	Art. 17	RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

PARTE 1 - ASSEMBLEARE

TITOLO 1 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 1. CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee, ai vari livelli, sono regolamentate, oltre a quanto stabilito dallo **Statuto Nazionale**, dalle norme del presente Regolamento.
2. Le **Assemblee regionali** dovranno celebrarsi nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2024 e il 30 novembre 2024.
3. L'Assemblea nazionale si celebrerà nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2025 e il 23 febbraio 2025.

ART. 2. CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'assemblea nazionale di cui all'art. 1 comma 3 dovrà essere convocata:
 - a. preliminarmente in via straordinaria, per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
 - b. a seguire in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025 - 2028.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita (Art. 25, c. 10 dello Statuto nazionale):
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
 - b) In seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita (Art. 25, c. 14 dello Statuto nazionale):
 - c) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
 - d) In seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto intervenuti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 28, comma 2 dello statuto nazionale.
4. L'assemblea validamente costituita delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 3. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. La lettera di convocazione è trasmessa alle associazioni locali affiliate negli anni sportivi 2023/2024 e 2024/2025.
2. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea nazionale straordinaria e ordinaria 2025 con diritto di parola e di voto le Associazioni locali che alla data dell'assemblea risultano regolarmente affiliate per l'anno sportivo 2024/2025.

ART. 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'assemblea nazionale si svolgerà esclusivamente in presenza.
2. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere indicate nell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione necessaria per la partecipazione ai lavori.

ART. 5. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI

1. L'ammissione ai lavori assembleari, demandata alla Commissione Verifica Poteri, è subordinata alla presentazione alla stessa della seguente documentazione:
 - a) biglietto di ammissione trasmesso unitamente alla lettera di convocazione, intestato all'Associazione locale di appartenenza, da consegnare in originale;
 - b) documento di identità o di riconoscimento personale;
 - c) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2024/2025 o attestazione scaricata dall'applicativo per il tesseramento on-line;
 - d) eventuali deleghe, ove ammesse, ricevute da altre Associazioni locali, da consegnare in originale, per le sole associazioni che partecipano con diritto di parola e di voto.

ART. 6. DELEGHE

1. Nell'Assemblea Nazionale i Consiglieri Nazionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
2. Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.
3. Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa regione:
 - a) 1 delega, fino a 200 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - b) 2 deleghe, fino a 500 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - c) 3 deleghe, fino a 1.000 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - d) 4 deleghe, fino a 1.500 associazioni e società aventi diritto a voto;
 - e) 5 deleghe, oltre le 1.500 associazioni e società aventi diritto a voto.

TITOLO 2 – GLI ORGANI ASSEMBLEARI

ART. 7. ORGANI ASSEMBLEARI

1. Gli organi demandati a convocare, organizzare e gestire l'assemblea sono i seguenti:
 - a) Il Presidente Nazionale;
 - b) la Commissione elettorale;
 - c) la Commissione verifica poteri;
 - d) la Commissione scrutinio;
2. I candidati alle varie cariche elettive non possono far parte di nessuna commissione.
3. La Commissione Elettorale Nazionale è nominata dalla Giunta Nazionale entro il 10.01.2025 e si insedia almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea
4. La Commissione Verifica Poteri Nazionale è nominata dalla Giunta Nazionale entro la data di invio della convocazione assembleare all'Ufficio nazionale del tesseramento.
5. La Commissione Scrutinio Nazionale è nominata dalla Giunta Nazionale entro e non oltre i 5

giorni che precedono l'assemblea Nazionale.

6. I componenti le varie commissioni devono essere scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia, anche tra non tesserati per l'associazione PGS.
7. Tutte le nomine per l'assemblea nazionale sono adottate mediante delibera della Giunta Nazionale, da pubblicare sul sito web Nazionale nella pagina dedicata all'assemblea nazionale.

ART. 8. COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. I membri sono scelti tra i tesserati dell'associazione, anche tra coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina, che non intendono candidarsi a cariche nazionali.
2. La Commissione Elettorale:
 - a) sovrintende a tutte le operazioni assembleari prima, durante e dopo l'assemblea stessa;
 - b) verifica l'ammissibilità delle candidature pervenute, redige un verbale di ammissione o non ammissione e ne dà comunicazione ai candidati e alla Giunta Nazionale;
 - c) predispone il materiale assembleare (schede, verbali, tabulati);
 - d) trasmette al segretario nazionale i verbali dell'assemblea;
 - e) esamina e delibera su eventuali ricorsi;
 - f) redige il verbale di tutte le sue attività da allegare agli atti assembleari;
 - g) conclude la sua attività dopo la redazione del verbale finale.

ART. 9. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri:
 - a) Ammette i soci ai lavori assembleari, verificando la validità e la completezza della documentazione prevista dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) inizia ad esercitare le proprie funzioni presso la sede assembleare almeno un'ora prima della prima convocazione dell'assemblea;
 - c) cessa di esercitare le proprie funzioni all'inizio delle operazioni di voto;
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
3. Il presidente della commissione verifica poteri all'ora stabilita nella convocazione per l'avvio delle operazioni di voto chiude l'accesso alla verifica poteri per l'ammissione all'assemblea e dà lettura pubblica del verbale redatto dalla commissione. Successivamente invita gli ammessi al voto a presentarsi ai seggi per il ritiro delle schede elettorali e per esprimere il voto.
4. Il verbale della commissione deve riportare:
 - a) il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto in presenza;
 - b) il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto in modalità telematica;
 - c) il numero e l'elenco delle associazioni presenti per delega;
 - d) il numero complessivo dei voti esprimibili;
 - e) in caso di più candidati alla carica di presidente, a quanto corrisponde la maggioranza semplice necessaria nel corso della prima votazione.

ART. 10. COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La Commissione scrutinio è composta da tre (3) membri: uno con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatore. Dei due scrutatori uno svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il presidente della Commissione ha il compito di sovrintendere alle operazioni di spoglio qualunque sia la modalità di svolgimento adottata per l'assemblea.
3. Le operazioni di scrutinio dei voti sono pubbliche.

TITOLO 3 – MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE CONVOCAZIONI E DELLE CANDIDATURE

ART. 11. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione assembleare è redatta conformemente al modello allegato al presente regolamento (Allegato 1).
2. Il Presidente Nazionale trasmette all'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale la lettera di convocazione, con i relativi allegati, almeno 45 giorni prima della data assembleare.
3. L'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale, dopo la verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione pervenuta, procede alla spedizione dell'avviso di convocazione e degli allegati alle associazioni locali convocate.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
 - a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e-mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
 - b) essere pubblicizzato tempestivamente e adeguatamente sul sito nazionale nella pagina dedicata all'assemblea nazionale;
 - c) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
 - d) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, l'ora della prima e della seconda convocazione, le modalità di partecipazione: in presenza, on-line, mista.

ART. 12. INVIO DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI

1. I candidati alla carica di consigliere nazionale espressi dalle assemblee regionali saranno designati nel corso dell'assemblea regionale elettiva. I risultati della votazione saranno comunicati alla Commissione elettorale nazionale mediante trasmissione del verbale assembleare all'indirizzo pec:
commissioneelettorale.nazionale@pec.pgsitalia.org
2. Le candidature alle altre cariche nazionali (Presidente, Presidente/componente del Collegio dei revisori dei conti, Presidente/componente del Collegio dei probiviri) sono inviate dai candidati stessi direttamente alla Commissione elettorale nazionale, successivamente alla convocazione dell'assemblea nazionale.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 dello Statuto Nazionale, la commissione elettorale nazionale predispone una lista unica per ciascuna carica e le pubblica immediatamente sul sito internet nazionale e sulle pagine social nazionali.

PARTE 2 – ELETTORALE

TITOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 13. PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

1. La Commissione elettorale, verificata la validità delle candidature pervenute, predispone le schede elettorali. Le schede elettorali sono stampate prima dell'assemblea e devono:
 - a) essere una per ciascuna carica oggetto di votazione (presidente nazionale, consiglieri nazionali proposti dalle regioni, consiglieri nazionali proposti dal consiglio nazionale uscente, revisori dei conti, probiviri);
 - b) essere di colore diverso per ciascuna carica;
 - c) riportare il numero massimo di voti esprimibili;
 - d) riportare il timbro nazionale e la firma di convalida del presidente della commissione verifica poteri.

ART. 14. OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le cariche elettive avvengono sempre a scrutinio segreto, anche quando si presenti un solo candidato alla carica. È sempre esclusa la possibilità di procedere all'elezione per acclamazione.
2. Quando il presidente della commissione verifica poteri dichiara aperte le operazioni di voto, ciascun elettore si reca nel proprio seggio per ritirare le schede elettorali. Procede quindi ad esprimere il voto e ad inserire le schede nelle apposite urne.
3. Le operazioni di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie avvengono ugualmente a scrutinio segreto, mediante inserimento nell'urna di una scheda di voto, consegnata all'atto della verifica poteri, riportante il numero dei voti favorevoli esprimibili, conteggiando in tali anche le eventuali deleghe presentate alla commissione verifica poteri.
4. Inseriscono la scheda nell'urna i soli votanti favorevoli all'approvazione delle modifiche. I voti non espressi saranno conteggiati come contrari.

ART. 15. ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Gli ammessi all'Assemblea Nazionale con diritto di voto potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore di candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire le cariche ai sensi di quanto precedentemente stabilito, e che, di conseguenza, siano elencati nelle schede predisposte per la votazione. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere è così fissato:
 - a) per l'elezione del Presidente Nazionale: n. 1 preferenza;
 - b) per l'elezione dei Consiglieri Nazionali proposti dal Consiglio Nazionale uscente: n. 1 preferenza;
 - c) per l'elezione dei Consiglieri Nazionali proposti dalle regioni: sì/no alla lista;
 - d) per l'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri: n. 2 preferenze.
2. La Commissione scrutinio provvede alle operazioni di competenza, e l'ordine decrescente dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato determinerà la graduatoria dei medesimi sino al completamento dei posti a disposizione.

3. In caso di parità del numero dei voti di preferenza, per la formulazione della graduatoria si terrà conto della maggior età del candidato.

ART. 16. ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Le candidature alla carica di Presidente nazionale:
 - a. dovranno pervenire alla commissione elettorale nazionale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.
 - b. dovranno essere presentate da almeno venti associazioni locali appartenenti ad almeno tre regioni diverse. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
 - c. dovranno essere firmate, per accettazione, dal candidato.
2. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 37 dello Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.
3. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. In detta votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
4. In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.
5. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il presidente è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., cioè a condizione che consegua un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tale ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

TITOLO 5 – RICORSI

ART. 17. RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1. In merito all'ammissione delle candidature deliberata dalla commissione elettorale, un candidato può proporre ricorso alla Commissione Unica d'Appello.
2. Il ricorso deve:
 - a) essere proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
 - b) contenere le motivazioni del ricorso;
 - c) essere spedito alla Commissione Unica di Appello c/o la sede nazionale, entro due giorni dalla pubblicazione delle liste, all'indirizzo PEC: commissioneappello.nazionale@pec.pgsitalia.org
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 c. 7 dello Statuto Nazionale, la Commissione Unica di Appello delibera celermente e comunque non oltre i due giorni che precedono la data assembleare.
4. Le delibere della Commissione Unica di Appello sono inappellabili.

ART. 18. RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

1. I candidati che ritengono lesi i propri diritti in sede assembleare possono proporre ricorso alla commissione elettorale competente unicamente per le seguenti motivazioni:
 - a) errato conteggio dei voti attribuiti a sé e/o agli altri candidati concorrenti alla

medesima carica;

b) errata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio;

2. Il ricorso deve essere:

a) preannunciato per iscritto entro trenta minuti dalla proclamazione degli eletti;

b) proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;

c) consegnato a mano alla commissione elettorale nazionale entro un'ora dalla proclamazione degli eletti;

3. La commissione esamina il ricorso e delibera entro sette giorni.

4. La decisione della commissione elettorale è inappellabile e deve essere notificata al ricorrente, ai contro interessati e al Presidente Nazionale tramite PEC.